

FONDAZIONE d'ARCO
MANTOVA

STATUTO

15 settembre 1978

TITOLO I

Art. 1

La Fondazione d'Arco trae origine dalle disposizioni di ultima volontà della **Marchesa Giovanna d'Arco vedova Guidi di Bagno**, nata a Mantova il 5 novembre 1880 e quivi deceduta il 30 settembre 1973.

Dette disposizioni costituite da scheda olografa datata "Mantova 27.11.1956", da codicillo testamentario datato "Mantova 21.7.1964" e da altri codicilli datati "Mantova 6.8.1973" e "18.8.1973" sono state pubblicate con verbale in data 30 settembre 1973 N. 10019 di Rep. del Notaio in Mantova dott. Giorgio Cucchiari, registrato a Mantova il giorno 1 ottobre 1973 al numero 1059, Mod. 1.

La Fondazione d'Arco è una fondazione culturale, riconosciuta quale persona giuridica.

Art. 2

La Fondazione d'Arco ha la sua normativa nelle disposizioni di ultima volontà della **Marchesa Giovanna d'Arco vedova Guidi di Bagno** e nelle norme del presente Statuto: per quanto in esse non previsto, è fatto riferimento alle norme del codice civile ed alle leggi vigenti nella soggetta materia.

Art. 3

Nella Fondazione d'Arco si perpetua in uno con il nome dei Conti d'Arco il retaggio della linea italiana della illustre famiglia.

Art. 4

La Fondazione d'Arco ha sede in Mantova, nel palazzo d'Arco, sito nella omonima piazza.

Art. 5

La Fondazione d'Arco ha lo scopo: a) di provvedere alla conservazione, manutenzione e custodia del Palazzo d'Arco e di tutto quanto in esso contenuto: particolarmente, della quadreria, delle collezioni di incisioni e disegni, dei codici e incunaboli, della biblioteca, degli affreschi del corpo interno ex Della Valle, dell'Archivio, delle raccolte di storia naturale, della mobilia e degli altri oggetti preziosi; i quali beni, con la osservanza delle opportune cautele, saranno accessibili al pubblico e potranno essere oggetto di consultazioni da parte degli studiosi; .

b) di provvedere alla conservazione, manutenzione e custodia del parco della Tenuta "Bertone" in Goito;

e) di provvedere alla erogazione delle rendite del patrimonio in conformità delle disposizioni di ultima volontà della testatrice.

Art. 6

Il patrimonio della Fondazione d'Arco:

a) è costituito dai beni mobili e immobili descritti nei 98 verbali di inventario redatti a cura del Dott. Giorgio Cucchiari - Notaio in Mantova - dal giorno 25 ottobre 1973 - Repertorio n° 10043/1947 - al giorno 3 agosto 1974 - Repertorio n° 10542/1989 registrato all'Ufficio Atti Civili e Successioni di Mantova rispettivamente in data 13 febbraio 1974 al n° 574 ed in data 7 agosto 1974 al n° 3035, con esclusione dei beni che hanno formato oggetto di disposizioni a titolo particolare (legati);

b) si accrescerà dei lasciti, donazioni, elargizioni od offerte qualsiasi che verranno fatti a favore della Fondazione.

TITOLO II

Art. 7

La Fondazione è retta da un Consiglio costituito di cinque componenti, designati rispettivamente dall'Ordinario diocesano

di Mantova, dal Prefetto di Mantova, dal Soprintendente ai Monumenti competente per il territorio, dal Direttore dell'Archivio di Stato di Mantova e dalla Accademia Virgiliana.

Art. 8

Il Consiglio dura in carica cinque anni.

Nei casi di morte, dimissioni o decadenza per incompatibilità di funzioni o per altro motivo, la surrogazione del Componente venuto a mancare sarà fatta dalla competente Autorità religiosa o civile ovvero dall'Ente di cui è menzione nell'art. 7.

Art. 9

Ciascun componente del Consiglio potrà essere riconfermato.

Art. 10

Il Consiglio nominerà, nel proprio ambito, un Presidente, che sarà eletto a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta di voti.

Art. 11

Per la validità delle sedute è necessario l'intervento almeno di tre componenti del Consiglio, che potrà designare il Segretario verbalizzante anche fuori dal proprio ambito.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza di voti degli intervenuti: in caso di parità, prevarrà il voto del Presidente.

Art. 12

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne farà le veci il componente più anziano di nomina e in caso di parità il più anziano di età.

Art. 13

Sono attribuzioni del Consiglio:

a) curare l'esatta osservanza dell'atto costitutivo della Fon-

dazione e del presente Statuto, nonché dei Regolamenti che verranno emanati;

b) amministrare il patrimonio della Fondazione, con assunzione del personale occorrente;

c) provvedere alla erogazione delle rendite, in conformità delle disposizioni di ultima volontà della testatrice;

d) disciplinare mediante apposito Regolamento la consultazione da parte degli studiosi del patrimonio culturale custodito nel palazzo d'Arco, nonché l'accesso del pubblico al palazzo d'Arco e al parco della Tenuta "Bertone";

e) compilare i bilanci, preventivo e consuntivo;

f) deliberare i regolamenti;

g) attendere a tutto quanto concerne il buon andamento morale ed economico della Fondazione.

Art. 14

Sono attribuzioni del Presidente:

a) rappresentare la Fondazione nei rapporti con i terzi e in giudizio;

b) convocare il Consiglio determinando gli oggetti da trattarsi e dirigerne i lavori;

c) provvedere a che siano eseguite le delibere del Consiglio;

d) dare nei casi di urgenza le disposizioni necessarie con obbligo di renderne conto al Consiglio nella sua prima adunanza;

e) vigilare sul personale.

TITOLO III

Art. 15

L'amministrazione della Fondazione dovrà essere ispirata ai criteri della diligenza del buon padre di famiglia.

Art. 16

Le spese e in genere gli oneri relativi alla conservazione, manutenzione, custodia del patrimonio di compendio della Fondazione, saranno determinati con riguardo alla natura e funzione dei singoli beni.

Art. 17

Le entrate sono costituite:

- a) dai redditi del patrimonio di cui all'art. 6 lettera a);
- b) da qualsiasi altro provento di cui all'art. 6 lettera b); da impiegarsi a seconda della destinazione indicata dagli offerenti, purché conforme agli scopi della Fondazione.

Art. 18

L'esercizio è annuale e coincide con l'anno solare.

Il bilancio preventivo dovrà essere approvato entro il 30 novembre e il bilancio consuntivo entro il mese di aprile dell'anno successivo alla gestione.

Il servizio di cassa sarà affidato ad un Istituto di credito o bancario in Mantova.

Art. 19

Nei bilanci annuali, le rendite che si renderanno disponibili al netto delle spese e oneri di cui all'art.16 saranno ripartite con le modalità dei successivi art. 20 e 21 come segue:

a) Un TERZO delle rendite stesse sarà erogato in dieci borse di studio di eguale misura a favore di studiosi bisognosi e meritevoli, assegnandosi 5 borse a laureati in medicina e chirurgia, e 5 borse a laureati in scienze agrarie, iscritti rispettivamente a scuole di specializzazione in oncologia e nello studio dei problemi idraulici del Mantovano.

b) Gli altri DUE TERZI saranno distribuiti in quote uguali a favore dei seguenti Istituti cittadini:

- Istituto Mons. Luigi Martini per le piccole Orfanelle;

- Orfanotrofio Maschile Luigi Gonzaga;
- Orfanotrofio Femminile Eleonora Gonzaga.

Art. 20

Il Consiglio bandirà ogni anno nel mese di ottobre il concorso per l'assegnazione delle borse di studio di cui all'art. 19 lettera a). I concorrenti dovranno avere i seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) appartenere a famiglia non agiata;
- c) essere laureati in medicina e chirurgia o in scienze agrarie ed essere iscritti rispettivamente a scuole di specializzazione in oncologia o nello studio dei problemi idraulici del Mantovano;
- d) essere di buona condotta morale e civile;
- e) non avere superato gli anni 32;
- f) essere meritevoli della assegnazione;

il merito verrà accertato con riguardo alle classificazioni riportate negli esami singoli sostenuti durante il corso degli studi, nell'esame di laurea, nonché agli studi compiuti sui temi indicati nel citato art. 19 lettera a).

Nei casi di parità di merito costituiranno ragioni di preferenza le condizioni più disagiate della famiglia del concorrente.

Nel caso di frequenza di corsi di specializzazione pluriennali, la borsa di studio concessa sarà erogata annualmente e per tutti gli anni del corso legale di specializzazione, subordinatamente allo espletamento regolare, e con profitto, del piano di studi previsto dalla scuola di specializzazione.

Il Consiglio con apposito regolamento disciplinerà le ulteriori modalità da seguire per l'assegnazione delle borse di studio predette.

Art. 21

Il Consiglio nel mese di ottobre di ogni anno provvederà alla erogazione, a favore degli Istituti cittadini menzionati nell'art. 19 lettera b) delle somme di rispettiva competenza.